

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

311° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri	»	40
6 ^a - Finanze e tesoro	»	46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	59
11 ^a - Lavoro	»	60
12 ^a - Igiene e sanità	»	66
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	74

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21ª, 0015º)

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio 1998.

Il relatore VILLONE, preso atto che il disegno di legge è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'ultima settimana del mese di maggio, propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione.

Il senatore PASTORE ricorda che è stato già fissato un termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 3090 in materia di ineleggibilità negli enti locali e osserva che i tempi per l'esame degli articoli del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti sarebbero estremamente ridotti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che dopo la settimana successiva vi sarà una settimana di sospensione dei lavori, e la votazione degli emendamenti potrebbe essere svolta in effetti solo nella settimana in cui il disegno di legge dovrebbe pervenire all'esame dell'Assemblea.

Il relatore VILLONE reputa necessario compiere un tentativo di esame degli articoli e degli emendamenti, valutando successivamente la compatibilità con il calendario dell'Assemblea.

Si conviene quindi di fissare per le ore 14 di Mercoledì 13 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI riferisce sugli emendamenti 9.2 (nuovo testo), 12.1 (nuovo testo) e 13.3 (nuovo testo), trasmessi dalla Commissione giustizia: il primo di essi risolve positivamente le obiezioni rivolte all'emendamento 9.2 nel parere del 25 marzo 1998, mentre gli altri soddisfano senz'altro le condizioni poste nel parere sul testo già proposto all'Assemblea, relativamente agli articoli 12 e 13. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

La Commissione approva.

SUL PARERE RESO ALLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3125-B

(A007 000, C01^a, 0094^o)

Il senatore ANDREOLLI, estensore del parere sul disegno di legge in titolo, richiama l'attenzione della Commissione sul resoconto dei lavori della Commissione affari esteri relativo alla seduta del giorno precedente, in cui il Presidente di quella Commissione ha commentato il parere in questione affermando tra l'altro che su un emendamento nel quale fu inserita la disposizione successivamente soppressa dalla Camera dei deputati era stato preventivamente acquisito il parere favorevole della Commissione affari costituzionali del Senato, nella fase di prima lettura. Egli precisa che tale circostanza non è esatta, poichè la Commissione affari costituzionali è stata consultata esclusivamente su un altro emendamento aggiuntivo.

Il presidente VILLONE, concorde la Commissione, si riserva di valutare le eventuali iniziative da assumere al riguardo.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

280^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti nel testo licenziato per l'Aula, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri e, successivamente, rinviata nella seduta notturna dello stesso giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore BUCCIERO ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, l'articolo 10, posto ai voti, è approvato.

Senza discussione, è approvato l'articolo 11.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nel parere rassegnato dalla prima Commissione Affari costituzionali si esprime, a proposito dell'articolo 12, la condizione che non si preveda l'apposizione del contrassegno della SIAE ai beni prodotti nei paesi dell'Unione Europea, in conformità alla loro legislazione nazionale, in quanto ciò determinerebbe una violazione della normativa comunitaria sulla libera circolazione.

Il relatore BUCCIERO, nell'esprimere perplessità circa il parere della 1^a Commissione, rileva come l'obbligo del contrassegno – già vigente nella legislazione italiana e concernente in un primo tempo tutte le cassette audio e video prodotte in Italia e successivamente tutti i supporti contenenti fonogrammi o videogrammi – abbia fino ad oggi prodotto buoni risultati. La soppressione dell'obbligo del contrassegno renderebbe, inoltre, più difficile i controlli sulle contraffazioni, tradendo lo spirito dell'intero provvedimento in discussione.

Il presidente ZECCHINO rammenta – in conformità del parere della 1^a Commissione – che il principio della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea deve essere realizzato, nel rispetto dei Trattati di Roma.

Ha la parola il senatore BERTONI, il quale, dopo aver espresso perplessità circa i metodi di controllo attualmente praticati dalla SIAE, si dichiara contrario alla previsione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 181-*bis* della legge n. 633/1941, come introdotto dall'articolo 12 all'esame. Più in generale, si dichiara inoltre contrario all'intero articolo 12, in quanto attribuisce alla SIAE poteri di controllo e di repressione in larga parte simili a poteri di polizia.

Il senatore CENTARO rileva che gli emendamenti 12.1 e 12.2 prevedono entrambi la soppressione del comma 2 dell'articolo 181-*bis*, la cui disposizione potrebbe ledere il principio della libera circolazione in ambito europeo. Le previsioni contenute nelle restanti parti dell'articolo 12 e negli altri emendamenti ad esso presentati non determinano, invece, ostacoli alla libera circolazione, in quanto ispirate al principio, proprio della normativa internazionale, in base al quale trova applicazione la legge del paese in cui il controllo è attuato. La normativa italiana già prevede, a questo riguardo, l'apposizione del contrassegno e tale previsione non ha suscitato fino ad oggi opposizione da parte dell'Unione Europea. Ricorda, inoltre, come la malavita organizzata si stia decisamente indirizzando sul mercato internazionale dei supporti audiovisivi e fonografici, considerato molto redditizio. Si rende, pertanto, necessario attribuire opportuni poteri di controllo in capo alla SIAE; peraltro, il provvedimento all'esame conferisce funzioni di vigilanza anche al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il quale invita a limitare per il momento la discussione alla sola soppressione del comma 2 dell'articolo 181-*bis*, proposta negli emendamenti 12.1 e 12.2, il presidente ZECCHINO rileva come tale problematica assuma un significato più ampio ed investa l'articolo 12 nel suo complesso.

Il relatore BUCCIERO osserva che la condizione posta dal parere della 1^a Commissione si riferisce soltanto ai supporti prodotti nei paesi dell'Unione europea, eventualmente anche da imprenditori italiani, e non anche ai supporti prodotti in Italia. Al fine di tenere nella giusta

considerazione tale condizione, si potrebbe pertanto limitare l'obbligo contenuto nella disposizione all'esame soltanto ai supporti prodotti in Italia demandando, per quanto attiene ai supporti prodotti negli altri paesi dell'Unione europea, ad un successivo regolamento di attuazione, che individui la disciplina più opportuna ad assicurare il rispetto del principio che, per assicurare la libera circolazione delle merci in ambito comunitario, vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni.

Dopo un intervento del sottosegretario MIRONE, il quale propone una modifica della prima parte del terzo comma dell'articolo 181-*bis*, introdotto dall'articolo 12 all'esame, il presidente ZECCHINO sottolinea che il rispetto del principio della libera circolazione impone di sottrarre i supporti prodotti in altri paesi dell'Unione europea a forme di controllo preventivo, in particolare all'apposizione di contrassegni .

Convieni con il presidente Zecchino il relatore BUCCIERO.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale propone l'inserimento, nel testo dell'articolo all'esame, di una espressione che faccia salvi i principi dell'Unione europea in tema di libera circolazione delle merci. Ricorda, peraltro, che la garanzia della libera circolazione riguarda soltanto i beni legittimamente prodotti, non anche quelli illecitamente prodotti e distribuiti.

Il senatore RUSSO rileva come l'obbligo del contrassegno non è introdotto *ex novo* dal provvedimento all'esame, ma è già previsto dall'articolo 171-*ter* della legge n. 633 del 1941 ed è assistito da sanzione penale.

Ha nuovamente la parola il relatore BUCCIERO, il quale osserva come anche la normativa concernente la distribuzione in Italia di prodotti alimentari provenienti dall'estero impone che i relativi involucri riportino in lingua italiana una dichiarazione relativa al contenuto degli stessi, in modo che se ne possa controllare la conformità alle norme italiane, che spesso si identificano con quelle operanti all'interno dell'Unione Europea. Ciò comporta l'imposizione al produttore straniero di una legittima condizione per la commercializzazione in Italia; allo stesso modo, l'apposizione del contrassegno ai supporti audiovisivi e fonografici prodotti all'estero ne attesterebbe la conformità alla normativa italiana.

Il presidente ZECCHINO rileva come il principio della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea non escluda la repressione di eventuali illiceità commesse nella fase di produzione o di distribuzione, ma importa che il controllo sia attuato non preventivamente, ma soltanto *ex post*, in sede repressiva.

Ha la parola il senatore RUSSO, il quale, muovendo dal presupposto che i supporti legittimamente prodotti all'estero scontino nel paese

di origine il pagamento dei diritti d'autore, si richiede se l'apposizione del contrassegno abbia un significato soltanto per i supporti prodotti in Italia. Se così fosse, basterebbe aggiungere tale specificazione all'inizio dell'articolo in esame.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione della complessità delle problematiche affrontate, propone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 12, con invito al relatore ad una riformulazione del testo, da sottoporre nuovamente al parere della 1^a Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il presidente ZECCHINO ricorda come, in relazione a tale articolo, nel parere della 1^a Commissione si esprima la condizione in base alla quale non è accettabile l'estensione della portata dell'articolo 650 del codice penale all'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione provenienti dagli ispettori indicati nell'articolo 13 all'esame, occorrendo salvaguardare un ragionevole equilibrio nelle misure sanzionatorie. Il parere invita, inoltre, la Commissione a valutare l'opportunità di affidare anche ad altri organi le funzioni di vigilanza previste nel medesimo articolo 13.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Aula, rinvia, quindi, la discussione del provvedimento alla seduta pomeridiana, anticipata alle ore 14.30.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

281^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) *Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore*

(2157) *CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE avverte che i rispettivi presentatori hanno formulato in un nuovo testo gli emendamenti 9.2 e 12.1. Tali proposte di modifica, in considerazione del loro contenuto, sono state sottoposte al parere della 1^a Commissione. In attesa di tali pareri, i restanti emendamenti agli articoli 12 e 9 rimarranno pertanto accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 13.3 riformulandolo nell'emendamento 13.3 (Nuovo testo) interamente sostitutivo dell'articolo 13.

In considerazione del contenuto dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo) e della necessità di acquisire su di esso il parere della 1^a Commissione, il presidente ZECCHINO ne dispone l'accantonamento unitamente a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 14.1, soppressivo dell'articolo, e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando le difficoltà e gli aspetti problematici connessi con il proliferare negli ultimi anni delle cosiddette *Authority*. Nell'ipotesi in cui venisse respinto l'emendamento 14.1, preannuncia fin da ora il suo voto favorevole sull'emendamento 14.2.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 14.2 richiamandosi, tra l'altro, al parere reso dalla 1^a Commissione permanente sul testo in esame nel quale si sottolinea l'inopportunità dell'istituzione di un'agenzia presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, mentre è in corso il riordinamento della Presidenza stessa a seguito di un'apposita delega legislativa conferita dalle Camere.

Il senatore PREIONI preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 14. 1, condividendo le argomentazioni svolte dalla senatrice SALVATO.

Il relatore BUCCIERO esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14, sottolineando – in particolare – che l'articolo 14

provvede, comunque, ad introdurre funzioni nuove che meriterebbero di essere svolte, a prescindere dall'organo a ciò deputato.

Concorda il sottosegretario MIRONE.

Si svolge, quindi, un breve dibattito nel quale intervengono il presidente ZECCHINO, il senatore BERTONI, il senatore RUSSO – che, pur auspicando una convergenza generale sull'emendamento 14.2, annuncia comunque il voto favorevole sull'emendamento 14.1 nel caso in cui questa non si realizzi – e il senatore CENTARO, che sottolinea come l'aspetto qualificante dell'articolo 14 del testo in esame sia soprattutto l'attribuzione di nuove funzioni in materia di tutela del diritto d'autore.

La senatrice SALVATO, in considerazione delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, modifica l'emendamento 14.1 riformulandolo nell'emendamento 14.1 (Nuovo testo).

Col voto favorevole del senatore MELONI e del senatore RUSSO è approvato l'emendamento 14.1 (Nuovo testo).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 14.2.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 14 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il presidente ZECCHINO ritira l'emendamento 14.0.5, dopo che il senatore RUSSO ha prospettato tale scelta come preferibile.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.4.

Il sottosegretario di stato MIRONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 14.0.4.

Il senatore PREIONI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 14.0.1, ritenendo in contraddizione con le scelte fatte in sede di esame del disegno di legge n. 2570, in tema di depenalizzazione dei reati minori, l'inasprimento delle sanzioni penali previste dal secondo comma dell'articolo 171 della legge n. 633 del 1941.

Dopo un intervento del relatore BUCCIERO – che sottolinea che non si tratta di introdurre una nuova ipotesi di reato – prende la parola la senatrice SALVATO che annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 14.0.1, manifestando in generale il proprio dissenso nei confronti

dell'impostazione dell'articolato in esame che inasprisce eccessivamente le sanzioni penali in materia di diritto d'autore.

Il senatore CENTARO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 14.0.1, evidenziando come l'introduzione di sanzioni penali più severe appaia coerente con il maggiore allarme sociale che si riscontra oggi in tema di tutela del diritto d'autore e tenga conto, altresì, della accresciuta importanza della repressione dell'illecito sfruttamento dello stesso nel quadro più generale della lotta contro la criminalità organizzata.

Col voto contrario del senatore MELONI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 14.0.1.

Il senatore CENTARO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 14.0.2 rilevando come in alcune pronunzie l'espressione «a fini di lucro» si sia rivelata suscettibile di giustificare una giurisprudenza eccessivamente restrittiva.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 14.0.4.

IL senatore BUCCIERO modifica l'emendamento 15.2 riformulandolo nell'emendamento 15.2 (Nuovo testo) interamente sostitutivo dell'articolo 15.

In considerazione del contenuto di tale emendamento e della necessità di acquisire su di esso il parere della 1^a Commissione permanente, il presidente ZECCHINO dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Senza discussione, è posto ai voti e approvato l'articolo 16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.6, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario di Stato MIRONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.6, esprime parere contrario sull'emendamento 17.7, e si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 17.4 e 17.5 fra loro di contenuto identico.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 17.1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 17.2.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 17.3.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 17.4.

L'emendamento 17.5 è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 17.6.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 17.7.

La senatrice SALVATO annuncia il voto contrario sull'articolo 17, sottolineando come sia contraddittorio denunciare e sostenere la necessità di limitare il fenomeno del pentitismo, da un lato, mentre poi si approva in questa sede, dall'altro, un articolo che contiene disposizioni che quel fenomeno tendono ad incentivare.

La senatrice SCOPELLITI annuncia la sua astensione sull'articolo 17.

Messo ai voti, l'articolo 17 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 18.1, di contenuto identico all'emendamento 18.2.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 18.3.

Si passa all'esame dell'unico emendamento soppressivo presentato all'articolo 19.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 19.1.

Dopo che il relatore BUCCIERO e il sottosegretario MIRONE hanno espresso parere contrario sull'emendamento 19.1, la senatrice SALVATO e la senatrice SCOPELLITI annunciano il loro voto contrario al mantenimento dell'articolo 19.

Prende la parola il senatore FOLLIERI il quale sottolinea come l'introduzione in materia di contrabbando di un'ipotesi punita così severamente come quella prospettata nell'articolo 19 del testo in discussione appare in controtendenza con l'orientamento fatto proprio dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n.2570 dove ci si è espressi a favore di una depenalizzazione, seppur limitata, di alcune fattispecie incriminatrici concernenti tale ambito materiale.

Annuncia pertanto il voto contrario al mantenimento dell'articolo 19.

Posto ai voti, il mantenimento dell'articolo 19 è respinto.

Senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 20.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 20.0.12, riformulandolo nell'emendamento 20.0.12 (Nuovo testo).

Il presidente ZECCHINO in considerazione del contenuto dell'emendamento 20.0.12 (Nuovo testo) ne dispone l'accantonamento al fine di poter acquisire il parere della 1^a Commissione permanente. Avverte poi che sono stati ritirati gli emendamenti 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.1, 20.0.4, 20.0.11, 20.0.13, 20.0.14 e 20.0.15 e, infine, che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il senatore CENTARO modifica gli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7, sopprimendo il comma 2 di entrambi. L'oratore prosegue il suo intervento sottolineando come i due emendamenti, come da ultimo modificati, risultino fra loro di contenuto identico e come la loro adozione sia coerente con la già intervenuta approvazione dell'emendamento 1.0.1.

Il relatore BUCCIERO pur con alcune perplessità – tra cui principalmente quella che, legando l'equo compenso all'*audience* si corre il rischio di penalizzare quei settori di opere di qualità, ma con un pubblico limitato – esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7 come da ultimo modificati. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 20.0.2 e 20.0.5 e parere contrario sull'emendamento 20.0.3.

Il sottosegretario MIRONE, esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7 come da ultimo modificati, nonchè parere favorevole sull'emendamento 20.0.2 e parere contrario sull'emendamento 20.0.3. Sull'emendamento 20.0.5 il parere del rappresentante del Governo è contrario sul comma 2, mentre si rimette alla Commissione sul comma 1.

Prende la parola il presidente ZECCHINO il quale rileva l'esigenza di non effettuare in questa sede una scelta contraddittoria con quella fatta propria dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1.

Dopo che la senatrice SALVATO e il senatore FOLLIERI hanno annunciato il loro voto contrario, viene posto ai voti e respinto l'emen-

damento 20.0.6, come da ultimo modificato, di contenuto identico all'emendamento 20.0.7, anch'esso nel testo da ultimo modificato.

Recependo un suggerimento del senatore BERTONI e del presidente ZECCHINO, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 20.0.2 inserendo dopo le parole «di notevole importanza» le altre «artistica soltanto».

Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale annuncia, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento 20.0.2 come da ultimo modificato, ritenendo inopportuna un'eccessiva specificazione della nozione di notevole importanza artistica, già contenuta nel comma 2 dell'articolo 84 della legge n.633 del 1941.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 20.0.2, come da ultimo modificato, e 20.0.3.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.0.5, sottolineando come esso tenga conto della necessità di evitare che l'obbligo di corrispondere l'equo compenso di cui agli articoli 46-bis e 84 della legge n.633 del 1941 sussista anche nei casi in cui i contratti di cessione o licenza sono stati stipulati prima del 1 gennaio 1998. Infatti, l'attuale previsione dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n.154 del 1997 implica che l'onere di corrispondere l'equo compenso venga altresì a gravare su soggetti che hanno stipulato contratti anche molto tempo prima della data del 1 gennaio 1998 e che al momento della stipulazione non potevano in nessun modo prevedere questo ulteriore onere.

Il senatore RUSSO manifesta perplessità sull'emendamento 20.0.5 e sottolinea come la sua approvazione implicherebbe un ulteriore differimento della corresponsione dell'equo compenso. Annuncia pertanto il voto contrario sull'emendamento 20.0.5.

Dopo ulteriori interventi del senatore CENTARO e del senatore RUSSO, su proposta del rappresentante del GOVERNO, si conviene di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 20.0.5, ponendone ai voti prima il comma 1 e successivamente il comma 2.

Sono quindi separatamente poste ai voti e respinte la prima e la seconda parte dell'emendamento 20.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, accantonati nella seduta di ieri.

Il presidente ZECCHINO avverte che il rappresentante del GOVERNO ha modificato l'emendamento 2.17, riformulandolo nell'emendamento 2.17 (Nuovo testo). La 5^a Commissione, esaminato il nuovo testo dell'emendamento 2.17, ha espresso parere di nulla osta.

Sull'emendamento 2.17 si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore RUSSO, il senatore CENTARO, la senatrice SALVATO e il relatore BUCCIERO.

La senatrice SALVATO annuncia quindi il suo voto contrario sull'emendamento 2.17, giudicando che nella materia in discussione debba ritenersi prevalente l'interesse ad assicurare la più ampia diffusione possibile della cultura. Fa altresì presente che la complessità dei profili problematici sottesi all'emendamento in questione e il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea rendono inopportuno porlo in votazione in questo momento. Manifesta pertanto la propria intenzione, qualora si decidesse comunque di passare alla votazione del suddetto emendamento, di chiedere la verifica del numero legale.

Il presidente ZECCHINO, apprezzate le circostanze, rinvia allora il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157**

Art. 10.

Al comma 2, nell'articolo 75-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», aggiungere le altre: «, anche se realizzati e commercializzati in abbinamento ad altro prodotto principale di natura merceologica diversa».

10.1

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 75-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», aggiungere le altre: «, anche se realizzati e commercializzati in abbinamento ad altro principale prodotto».

10.2

IL RELATORE

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

12.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

12.2

CENTARO, GRECO

Art. 1.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 46-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: “in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore”.

2. Al comma 1 dell'articolo 46-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: “Il compenso è determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997”.

3. All'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Ai soli fini della riscossione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono considerati autori”.

4. Il comma 4 dell'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile”.

1.0.1

CENTARO

Art. 2.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. – Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5, per uso personale”.

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. – Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma precedente, è aggiunto il seguente comma:

“Le riproduzioni dalle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma 4, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al secondo comma dell'articolo 181-*ter*, e determi-

nato ai sensi del comma primo, secondo periodo dell'articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.”»

Al comma 4, nell'articolo 181-ter, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere dopo la parola: «quarto» le parole: «e quinto».

2.17 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca”. ».

2.15

PETTINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.9

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.10

SCOPELLITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.11

BONFIETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”.».

2.12

PETTINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale”.».

2.13

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.16

SENESE, RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

“... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del

compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».

2.17

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale”.

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”».

2.14

IL RELATORE

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere:

a) *anteporre le parole:* «salvo quanto disposto al secondo comma;

b) *sostituire le parole*: «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;

c) *sopprimere le parole*: «utilizzino nel proprio ambito o,»;

d) *sostituire le parole*: «anche gratuitamente» con le parole: «dietro compenso».

2.18

RUSSO, SENESE

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».

2.19

PETTINATO

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

2.20

PASSIGLI

Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» *inserire le altre*: «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».

2.21

PASSIGLI

Art. 9.

Al comma 1, nell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.».

9.2. (Nuovo testo)

RUSSO, SENESE

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 181-bis richiamato, al comma 1, tra le parole «supporto» *e* «contenente» *inserire le seguenti*: «prodotto in Italia».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 181-bis, dopo le parole: «è apposto» inserire le altre: «sui supporti di cui al comma 1».

12.1 (Nuovo testo)

RUSSO

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

“*Art. 182-bis. – 1. All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:*

a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. la S.I.A.E., nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del precedente comma l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni conferisce, con propria deliberazione, funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della S.I.A.E. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso che i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.

Art. 182 – ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale”».

13.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «sulla pirateria» con le seguenti: «al fine di prevenire e reprimere le violazioni della presente legge in materia».

13.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole: «alla SIAE e».

Conseguentemente, sopprimere i riferimenti alla SIAE nel testo dei successivi articoli 182-ter e 182-quater, richiamati nel medesimo articolo

13.2

SALVATO

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.3

IL RELATORE

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.4

BONFIETTI

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.5

PETTINATO

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'articolo 182-ter ivi richiamato.

13.6

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 3 dell'articolo 182-ter ivi richiamato, dopo le parole: «locali» aggiungere le seguenti: «aperti al pubblico».

13.7

RUSSO, SENESE

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

SALVATO

Al comma 1, sostituire la parte dalle parole: «Dopo il Titolo VII della legge 22 aprile 1941, n.633,» fino alla fine dell'articolo 195-bis ivi richiamato con le parole: «Dopo l'articolo 195 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:».

Conseguentemente nel medesimo comma 1 sostituire le parole: «195-ter» con le altre: «195-bis».

14.1 (Nuovo testo)

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che lo presiede, dal capo del dipartimento di cui al comma 1, dal capo del dipartimento per lo spettacolo, nonché da tre esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere altresì all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni

di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

14.2

RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, è così sostituito: “La pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da uno a tre milioni di lire se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, ovvero con la diffusione dell'opera senza indicazione dell'autore o degli altri aventi diritto.

2. In caso di rilevante gravità o di recidiva è sospesa sino a 180 giorni la licenza d'esercizio o la concessione ovvero l'autorizzazione alla radiodiffusione televisiva, ferma restando la confisca dell'opera o delle sue riproduzioni”».

14.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, al comma 1, le parole: “a fini di lucro” sono sostituite con le seguenti: “per trarne profitto”».

14.0.2

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere al comma 1 dopo le parole: “a scopo commerciale” le seguenti: “o imprenditoriale”».

14.0.3

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere il seguente:

“3. L'equo compenso di cui agli articoli 46-*bis* e 84 della presente legge è riconosciuto per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche il cui diritto è oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1998”».

14.0.4

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli equi compensi di cui agli articoli 6 e 12 sono riconosciuti per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche il cui diritto è oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1998”».

14.0.5

ZECCHINO

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*ter* – È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, abusivamente e a fini di

lucro, duplica o riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

2. La pena di cui al comma precedente è aumentata sino ad un massimo di 1/3 per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1;

3. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui al comma 1.

4. La pena di cui al comma 3 si applica a chiunque detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, e conceda in noleggio, o comunque in uso a qualunque titolo, detenga per gli usi anzidetti, proietti, in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 12, o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

5. Soggiace alla pena di cui al comma 3 chiunque, in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali.

6. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

7. È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque per fini di lucro introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

8. La pena di cui al comma 3 è aumentata sino ad un massimo di un terzo per chi:

a) esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, detenga, distribuisca, venda o noleggi, videocassette o altri supporto audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

b) abbia illecitamente utilizzato per più di cinque volte per emissioni televisive via etere, via satellite o via cavo o in sale cinematografiche opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

9. È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compia uno dei fatti previsti nella lettera a) mediante una delle forme di elaborazione previste dalle presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, ponga in commercio o detenga per la vendita o introduca a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

10. Le pene previste nel presente articolo non sono inferiori, nel minimo, a due anni di reclusione o a due milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità.

11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 3 e 9 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale.

12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 3 e 9 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonchè la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 2, lettera b) e dal comma 8, lettera b) la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

15.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

15.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sostituire la parola: «tre» con «quattro»; al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con «tre».

15.2

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al comma 1 sostituire le parole: «due a otto» con le altre «uno a sei» e le parole: «da uno» con l'altra «sino».

15.3

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole da: «abusivamente» a «lucro» con le altre: «abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca».

15.4

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «delle videocassette».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «pena» inserire le altre «prevista al comma 1».

15.6

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «aumentata» inserire le altre: «sino ad un massimo di un terzo».

15.7

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 sopprimere la lettera d).

15.8

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «quattro a dodici».

15.9

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «due a otto».

15.10

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «detenga per gli usi anzidetti».

15.11

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «o in privato».

15.12

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera a).

15.13

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera b).

15.14

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «pena» inserire le altre: «prevista al comma 4».

15.15

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 sopprimere le parole: «abusivamente riprodotti» e al comma 6 sostituire le parole: «il fatto è» con le altre: «i fatti previsti dal comma 4 sono».

15.16

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 7 sostituire le parole: «due a otto» con le parole: «uno a sei» e le parole: «da uno» con la parola «sino».

15.17

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 9 sostituire le parole: «la multa da uno a tre milioni di lire» con le altre: «la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione».

15.18

CENTARO, GRECO

Art. 17.

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies ivi richiamato sopprimere i commi 1 e 3.

17.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 171-septies ivi richiamato ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «ammenda» con la parola: «multa».

17.2

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 171-septies ivi richiamato nel comma 1, sostituire le parole: «l'ammenda» con le parole: «la multa».

17.3

CENTARO, GRECO

Al comma 1, sopprimere l'articolo 171-octies ivi richiamato.

17.4

RUSSO, SENESE

Al comma 1, sopprimere l'articolo 171-octies ivi richiamato.

17.5

SALVATO

Al comma 1, sostituire l'articolo 171-octies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 171-octies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo

possesso, consenta l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1».

17.6

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nell'articolo 171-octies ivi richiamato sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente».

17.7

SALVATO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

SENESE

Sopprimere l'articolo.

18.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nell'articolo 172-bis al comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «il quale rilasci» aggiungere la seguente: «dolosamente».

18.3

PETTINATO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

SENESE

Art. 20.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997".

2. Il comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile".

20.0.6

CENTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997".

2. Il comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile preventivamente".

20.0.7

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 21 aprile 1941, n. 633 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca di cui prevalentemente si avvale il mercato di riferimento".

20.0.8

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Inserire dopo il comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera”».

20.0.9

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera”».

20.0.10

ZECCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera”».

20.0.1

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti e dello svolgimento narrativo dell'opera”».

20.0.2

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

Nell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, comma 1, le parole “nell'articolo 171” sono sostituite con le altre: “nella presente sezione”».

20.0.3

RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente ed entro tale limite.

2. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “L'accertamento dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria”.

3. È abrogato l'articolo 188, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

4. È abrogato il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82».

20.0.4

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Aggiungere dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente: "Art. 185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 della presente legge sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza".

2. Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82 e il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. Dopo l'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente: "Art. 188-bis. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria"».

20.0.11

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria"».

20.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, alle parole: "Ciascun compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto dal successivo comma 5".

Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'estero".

2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, 633, alle parole: "Il compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto dal successivo comma 5".

Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'esterò».

20.0.12 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

2. Dopo l'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente: "Art. 188-bis. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria"».

20.0.13

ZECCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è abrogato».

20.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 82 è abrogato».

20.0.15

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: "L'equo compenso di cui agli articoli 46-*bis* e 84 è riconosciuto per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1998".

2. Negli articoli 32, 46-*bis* e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: "e assimilate" "o assimilata" e "e assimilata" ovunque ricorrano».

20.0.5

CENTARO, GRECO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

125ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 15,55.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A008 000, C03ª, 0011ª)

In riferimento alla discussione con la 1ª Commissione sulla procedura con cui la Commissione affari esteri ha approvato il disegno di legge n. 3125, in prima lettura, il Presidente MIGONE ritiene di dover aggiungere all'ironia con cui ha risposto ai colleghi una buona dose di autoironia.

Egli resta convinto che un comitato istituito con il solo compito di proporre al Ministro degli affari esteri le associazioni cui erogare un contributo non presenti «aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione» e, quindi, non rientri nella competenza consultiva della 1ª Commissione.

Tuttavia, deve a sua volta ammettere di non aver «fatto bene i compiti»: infatti non solo la riformulazione, ma neanche il testo originario dell'emendamento era stato sottoposto alla 1ª Commissione, mentre nella seduta di ieri ha erroneamente affermato il contrario. Di ciò, ma solo di ciò, si scusa con i colleghi commissari e con quelli della 1ª Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3178) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BIASCO ringrazia il relatore per il quadro esaustivo fornito nell'analisi del Trattato di Amsterdam, del quale però non si può non rilevare quanto vada ad incidere, innovando, sulle strutture precedenti. Va subito osservato che sono venuti a mancare quegli elementi di solidarietà fra i popoli europei che furono alla base del movimento che negli anni '50 iniziò la fondazione dell'Europa, sostituiti oggi dal nuovo cemento rappresentato dalla politica monetarista che sta trasformando l'Unione europea nell'Europa dei banchieri: sicuramente si è approfondita una frattura verticale fra i cittadini e le istituzioni rappresentative e si è anche andato ad incidere via via sulle certezze che lo sviluppo economico di questi anni aveva collegato al Welfare State. Tenendo presente il ruolo primario che le banche assurgeranno affermando una *leadership* economica, il Governo dovrà mantenere attenta vigilanza nell'attuare una politica di presenza e di valorizzazione degli organi democraticamente eletti. Preoccupazioni sorgono intorno alla volontà concreta di costruire un sistema di difesa comune tramite l'UEO e una politica estera unitaria attuando il pilastro istituito a Maastricht: infatti ogni paese gestisce da un lato i propri rapporti con la NATO in maniera differenziata e dall'altro presenta diversi approcci nei confronti delle crisi regionali. È indubbio che il raggiungimento dell'obiettivo della realizzazione della moneta comune europea costituisce un passo importante che rischia però di vanificare gli sforzi compiuti per costruire l'unità dei popoli.

Il senatore BOCO, nel ricordare che proprio gli italiani furono tra i protagonisti della nascita del grande sogno europeo, esprime apprezzamento per l'insoddisfazione che, al momento della firma del Trattato di Amsterdam, il Governo italiano manifestò in relazione a tutti gli aspetti incompiuti. Pur tuttavia si è reso oggi chiaro che senza un'unità monetaria non si sarebbe potuta raggiungere un'unità europea sostanziale e quindi questo progresso oggi si deve inquadrare in un'ottica nuova, considerandolo come un sostegno al percorso del cammino comune. Il funzionamento decisionale delle istituzioni europee purtroppo lascia aperti molti interrogativi legati soprattutto alla regola dell'unanimità del voto, sistema che produce debolezza e impossibilità decisionale in tutti i campi e che finché non sarà francamente risolto, nessun problema potrà essere affrontato. Intendendo raccogliere in questa circostanza quello stesso spirito europeista con le sue caratteristiche originarie, auspica che affianchi al voto sulla ratifica del trattato un apposito documento che ne espliciti le concrete indicazioni.

Il senatore JACCHIA, ringraziando il relatore per il puntuale lavoro svolto, annuncia che voterà senz'altro a favore della ratifica del Trattato di Amsterdam, anche se esso non ha corrisposto alle aspettative e agli obiettivi che l'Italia auspicava a causa della barriera degli interessi coalizzati degli altri paesi. Per restare nel tema di competenza della Commissione, la politica estera e di sicurezza comune non presenta grandi prospettive, data l'unica novità costituita dalla nomina di un Alto rappresentante, sistema con cui da anni si aggirano i problemi in campo europeo. Per contro, l'obiettivo raggiunto della moneta unica, si rivela il

miglior cemento che influenzerà tutti i campi, primo fra tutti quello della difesa, sulle cui spese toccherà riflettere altrimenti saranno proprio le banche ad obbligare ad incanalare gli investimenti verso organizzazioni comuni. Concorda con la necessità di partire dalla revisione del sistema di votazione prima di riformare i meccanismi istituzionali e anche prima di procedere ad allargamenti; a proposito di quest'ultima questione segnala brevemente come sia necessario che l'Italia assuma un ruolo propositivo per riconsiderare l'associazione della Turchia all'Unione europea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, prendendo spunto dall'esperienza avuta in due recenti seminari internazionali, rileva con preoccupazione che le posizioni dei rappresentanti dei vari Stati europei divergono notevolmente, non solo le une dalle altre, ma anche all'interno degli stessi paesi. Proprio sull'adesione della Turchia all'Unione europea si registrano forme quasi razziste di giudizio, legate alle presunte carenze democratiche oppure alla radice islamica culturale e sociale, a cui anche taluni italiani si accodano. In Spagna, invece, gli umori si presentano diametralmente opposti, rivolgendo i timori di espansione verso l'Est a causa dei possibili contraccolpi sull'occupazione di zone nazionali depresse. In definitiva ognuno parte dalla coscienza dei propri interessi sospinto dagli ideali: al contrario in Italia si parte dagli ideali nascondendo gli interessi, fingendo con entusiasmo di travolgere i contrasti. Un passo avanti occorrerà fare, proprio riconoscendo la realtà e operando in conseguenza senza finzioni che saranno presto smascherate.

Il senatore TABLADINI premette che la Lega Nord non è una forza politica antieuropeista, come è stato recentemente sostenuto, ma preferisce l'Europa dei popoli all'Europa dei latticini. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l'Italia non è pronta a entrare nella moneta unica globalmente, a causa dell'arretratezza di una parte rilevante del paese.

Peraltro l'ammissione all'Unione monetaria è dovuta palesemente a ragioni politiche piuttosto che ai presunti meriti del Governo: basti pensare alla distanza abissale rispetto al parametro fissato dal Trattato di Maastricht per l'incidenza del debito pubblico sul PIL. Si deve all'appoggio di Jospin e alla tenacia con cui Kohl ha voluto l'Euro contro la maggioranza del popolo tedesco, se l'Italia entra nell'Unione monetaria senza aver le carte in regola.

In tali condizioni il Governo può soltanto aspirare a un ruolo gregario rispetto ai due principali paesi europei, che comunque hanno già iniziato a litigare, a causa delle pretese nazionalistiche della Francia sulla presidenza della banca centrale europea (BCE). Un esempio che chiarisce questo ruolo gregario dell'Italia è la posizione del dottor Padoa Schioppa nel direttorio della BCE.

Il presidente MIGONE fa presente che in realtà il dottor Padoa Schioppa ha una posizione assai forte, poichè il suo mandato durerà otto anni, mentre il compromesso tra Francia e Germania prevede che i due presidenti siano in carica per quattro anni ciascuno.

Il sottosegretario FASSINO fa presente che il dottor Padoa Schioppa, designato dal Governo italiano, è stato appoggiato anche dal presidente designato Duisenberg e dal presidente della Bundesbank, Tietmeyer, per la stima di cui gode a livello internazionale.

Il presidente MIGONE fa presente al senatore Vertone che l'euroentusiasmo ha un fondamento solido: l'interesse nazionale dell'Italia infatti consiste nel rafforzamento delle organizzazioni internazionali cui partecipa, non avendo un peso tale da potersi permettere iniziative unilaterali. Questo atteggiamento è reso più facile dalla mancanza di un passato di *grandeur* nazionale, che invece costituisce una remora psicologica per altri paesi europei.

Il relatore VOLCIC replica ai senatori intervenuti nella discussione sottolineando anzitutto che l'adesione alla Comunità europea – e poi all'Unione europea – ha già dato incommensurabili vantaggi politici ed economici: basti pensare a quella che era la situazione del paese nel dopoguerra. Peraltro non può che associarsi all'auspicio di ulteriori passi nel processo di integrazione, che conducano verso l'unione politica.

Accoglie perciò l'idea di presentare in Assemblea un ordine del giorno che inviti il Governo ad assumere altre iniziative per il rafforzamento delle istituzioni comunitarie. In particolare, occorre che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera riceva poteri effettivi e rilevanti, come pure è necessario che l'UEO sia riempita di contenuti e che proceda speditamente il suo processo di confluenza in seno all'Unione europea. Concorda comunque con il senatore Gawronski circa l'inopportunità di condizionare il processo di allargamento al compimento delle riforme istituzionali.

Per quanto riguarda gli aspetti economici dell'integrazione europea, concorda con Tietmeyer circa l'esigenza che l'Euro non debba essere più debole del marco e osserva che, se è vero che la moneta unica non risolve automaticamente i problemi della finanza pubblica, tuttavia costituisce la premessa per un coordinamento delle politiche finanziarie. Infine sottolinea i progressi compiuti per quanto riguarda la comunitarizzazione della politica sociale e l'attenzione ai problemi del lavoro, ponendo in risalto che l'integrazione economica non implica la rinuncia alle conquiste storiche della socialdemocrazia europea.

Il sottosegretario FASSINO mette in evidenza che l'integrazione europea è un processo che non avanza in modo lineare, ma per approssimazioni successive. Il compromesso raggiunto ad Amsterdam sulla revisione delle istituzioni europee può sembrare forse insoddisfacente, ma in realtà va valutato nel contesto di altri fatti di grande rilievo: il varo della moneta unica, l'imminente allargamento ai paesi dell'Europa centro-orientale e il raddoppio dell'area Schengen entro il 1999, con l'ingresso dei paesi nordici e della Grecia.

Peraltro il Trattato di Amsterdam deve essere valutato nella prospettiva di un'Europa che non sarà più composta da quindici Stati, ma, dopo successivi allargamenti, da ventisei paesi membri. Pertanto alcune

parti del Trattato che potrebbero sembrare banali se riferite all'Europa occidentale – ad esempio le disposizioni sulla cittadinanza europea e sui diritti delle minoranze – non lo sono affatto in relazione alla realtà politica e giuridica dell'Europa centro-orientale.

In concreto, il Trattato comporta significativi passi avanti per il primo e il terzo pilastro dell'Unione europea e rafforza la cooperazione nell'area del secondo pilastro, riguardante la politica estera e di sicurezza comune. In particolare, è prevista la creazione di una cellula di analisi e di monitoraggio, condizione essenziale di qualsiasi politica comune, ed è istituito un Alto rappresentante, che a giudizio dell'Italia dovrebbe divenire un vero ministro degli esteri dell'Unione. In ogni caso è evidente che il cosiddetto «Mr. PESC» avrà lo spazio e il peso politico che riuscirà a conquistarsi. Si è poi avviata la confluenza dell'UEO nell'Unione europea, prevedendo la fusione delle istituzioni politiche e l'inserimento nel Trattato dell'Unione delle azioni umanitarie e di *peace keeping* meglio note come «azioni di Petersberg».

Per quel che concerne le istituzioni europee, il Parlamento raddoppia i propri poteri grazie a un grande ampliamento delle materie per le quali è prevista la codecisione; inoltre anche la Corte di Giustizia avrà maggiori competenze. Resta irrisolta la questione della composizione della Commissione, che si porrà con maggiore impellenza in vista dell'allargamento, e ulteriori problemi aperti sono l'estensione del voto a maggioranza e la ponderazione dei voti. L'Italia si è battuta fino in fondo per una più incisiva revisione istituzionale e mantiene le sue riserve sul compromesso raggiunto, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto i *partners* a un atteggiamento più prudente.

Il sottosegretario Fassino si sofferma poi sulla questione dell'ampliamento dell'Unione europea, precisando che l'Italia assieme alla Francia e alla Svezia si è battuta per contrastare l'improvvida posizione della Commissione europea, che sembrava aprire la strada a un allargamento secco a sei paesi, che avrebbe avuto serie ripercussioni negli altri Stati candidati. Si è così affermata la necessità di una strategia complessiva che coinvolgesse tutti gli undici paesi candidati più la Turchia, mediante la Conferenza diplomatica svoltasi a Londra e una rete di accordi di associazioni e di partenariato. In questo quadro saranno avviati i negoziati con i sei paesi che sono più pronti sotto il profilo economico e politico, senza pregiudicare la posizione degli altri Stati.

Precisato che per il Governo italiano la revisione istituzionale può procedere di pari passo con i negoziati per l'adesione di nuovi Stati membri, il Sottosegretario ricorda la peculiare posizione della Turchia, che si presta a fondati rilievi critici in ordine al trattamento delle minoranze e al rispetto dei diritti umani. L'Italia resta convinta che si debba e si possa proseguire nella politica di ancoraggio di questo paese all'Europa, esercitando nel contempo una forte pressione perchè accetti *standards* europei in tutti i campi.

Il PRESIDENTE propone che si dia al relatore Volcic il mandato di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge, nonchè di predisporre un ordine del giorno recante indirizzi

al Governo per gli ulteriori negoziati in materia di revisione istituzionale.

La Commissione concorda.

SULL'INCIDENTE RIGUARDANTE GLI OSSERVATORI ITALIANI NEL CHIAPAS

(A003 000, C03ª, 0001º)

Il presidente MIGONE dà notizia di un grave incidente verificatosi ieri in Messico, dove 135 osservatori, tra cui cinque parlamentari, sono stati fermati dalla polizia nel territorio del Chiapas. Dalle poche notizie di agenzia disponibili sembrerebbe che i cinque parlamentari siano stati subito rilasciati mentre gli altri osservatori sono stati trattenuti per ventiquattr'ore, privi di viveri, e i loro automezzi sono stati sequestrati.

Rispondendo a una domanda del senatore Porcari, precisa poi che gli osservatori aderiscono all'iniziativa «Un ponte in volo per il Chiapas», di cui non conosce l'orientamento politico.

Nel deplorare l'atteggiamento delle autorità messicane, che non è accettabile qualunque fosse il colore politico degli osservatori italiani, esprime la solidarietà sua personale e dell'intera Commissione al collega Taviani, dal momento che un suo familiare è rimasto coinvolto nell'incidente.

Il senatore BOCO precisa che, in base alle informazioni in suo possesso, gli osservatori italiani appartengono a numerose organizzazioni apartitiche, tra cui la Charitas e Pax Christi.

La seduta termina alle ore 17,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

146^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il Ministro delle finanze Visco.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI.**(R033 004, C06^a, 0007^o)

Il Presidente ANGIUS fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle finanze in merito all'introduzione di incentivazioni fiscali per la localizzazione di attività produttive in particolari zone del Paese (zone speciali)**(R046 001, C06^a, 0002^o)

Il Presidente ANGIUS svolge un intervento introduttivo, ricordando che alla Commissione sono stati assegnati numerosissimi disegni di legge concernenti l'istituzione di zone franche o di zone speciali; è apparso pertanto utile ed opportuno, prima di affrontare tali tematiche, ascoltare il parere del Ministro, nella consapevolezza che negli ultimi due anni Governo e Parlamento hanno già avviato alcuni strumenti di sostegno alle attività imprenditoriali localizzate in alcune aree e che diversi prov-

vedimenti riguardano, in generale, il sostegno delle attività produttive delle piccole e medie imprese. A suo giudizio, peraltro, l'esame parlamentare delle proposte citate non può prescindere dalla consapevolezza che gli strumenti di incentivazione e di agevolazione potranno risultare realmente efficaci solo con il più largo coinvolgimento degli enti locali e delle regioni, i quali, in alcuni casi, non sembrano essere in grado di rispondere efficacemente alle richieste provenienti dal mondo degli operatori economici.

Il Ministro VISCO sottolinea preliminarmente che il lavoro condotto dal Governo nell'arco degli ultimi due anni ha permesso di realizzare un risanamento di bilancio che adesso può offrire un saldo punto d'appoggio su cui costruire l'insieme di interventi necessari e urgenti per l'economia meridionale, alla quale è strettamente connessa ogni possibilità di successo per la lotta contro la disoccupazione.

Fra gli strumenti utili per aiutare un'espansione della base produttiva, sicuramente rientrano quelli di natura fisica. Fin dalla legge finanziaria del dicembre 1996 e poi, ancora di più, con quella del dicembre scorso, oltre che con l'insieme della riforma fiscale entrata in vigore quest'anno, il Governo ha predisposto strumenti importanti, da questo punto di vista.

Ma prima di illustrarne natura e meccanismi – prosegue il Ministro – è bene fare chiarezza sulle condizioni che devono essere rispettate per qualunque ipotesi di incentivi o di agevolazioni. Infatti, se appartenere all'Europa è sicuramente fattore di sviluppo, è necessario ricordare sempre che tale appartenenza implica l'accettazione di regole e vincoli che è necessario rispettare scrupolosamente. E, come in materia monetaria tutti i Paesi dell'area Euro hanno liberamente accettato di rinunciare ad una quota rilevante di sovranità nazionale, così anche in materia fiscale tutti i Paesi devono rigorosamente attenersi a norme comuni che, in futuro, saranno sicuramente sempre più stringenti.

Già adesso, regimi agevolativi come quello che fu concesso a Shannon in coincidenza con l'ingresso dell'Irlanda nell'Unione europea, non possono più essere accordati a nessuno. E il «pacchetto Monti», approvato dal consiglio Ecofin il 1° dicembre scorso, contiene infatti un preciso impegno al rispetto di un «codice di condotta», in base al quale gli Stati si obbligano a non introdurre nuove misure fiscali considerate «distorsive» della concorrenza e a smantellare quelle esistenti in un arco di tempo che non dovrebbe superare i cinque anni. In base allo stesso accordo, entro la metà dell'anno in corso la Commissione dovrà esporre gli orientamenti sulle regole per gli aiuti di Stato e sul riesame dei regimi fiscali in vigore.

Per quanto riguarda gli aiuti che lo Stato, e gli altri enti pubblici, possono concedere alle attività economiche (detti «aiuti di Stato»), essi sono regolati dai trattati comunitari. La regola generale è che gli aiuti di Stato sono vietati, in quanto per loro natura alterano la concorrenza tra le imprese nel mercato comune europeo.

Nei settori coperti dal trattato della Ceca (che in Italia riguardano esclusivamente la produzione di acciaio, poichè non siamo produttori di

carbone), il divieto è quasi assoluto: si può derogare solo con decisione della Commissione su parere conforme, adottato all'unanimità, del Consiglio dei Ministri.

Nei settori coperti dal trattato di Roma, (a cui solo si farà riferimento in seguito) la norma base è ugualmente un divieto, ma le possibilità di eccezione sono definite dallo stesso trattato, e la procedura per autorizzarle è diversa.

In base all'articolo 92, comma 1, del Trattato di Roma sono vietati gli aiuti «sotto qualsiasi forma», e quindi non soltanto quelli che consistono in una erogazione da parte dello Stato, ma anche quelli che consistono in uno sgravio fiscale.

Fanno eccezione al divieto gli aiuti elencati al comma 2 dell'articolo 92, e cioè: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazione determinata all'origine dei prodotti (in questa categoria rientrano le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio inserite nell'articolo 1 del collegato alla legge finanziaria 1998); b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Al di fuori di questi due casi, ci sono quelli elencati nel comma 3 sempre dell'articolo 92: aiuti che sono considerati leciti soltanto se autorizzati caso per caso dalla Commissione. Esiste infatti l'obbligo (articolo 93, comma 3) di comunicare preventivamente alla Commissione i progetti diretti a istituire e modificare aiuti (quindi anche i provvedimenti legislativi allo stato di disegni di legge), e l'obbligo di non dare esecuzione alle misure progettate prima che siano state autorizzate.

Gli aiuti non autorizzati, o non conformi all'autorizzazione, devono essere soppressi o modificati (con restituzione da parte degli interessati dell'aiuto indebitamente ricevuto). I casi recenti che riguardano l'auto-transporto e la vertenza sulle quote latte sono un esempio di quanto possa essere imprudente sottovalutare il peso dei limiti stabiliti in sede comunitaria.

La principale categoria di aiuti che possono essere autorizzati caso per caso dalla Commissione sono gli aiuti a finalità regionale, definiti all'articolo 92, comma 3, lettere a) e c) del Trattato di Roma, e cioè: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La stessa Commissione ha definito quali sono i territori a cui si applicano le due eccezioni, e quali sono, per ogni territorio, i limiti massimi dell'aiuto consentito.

Rientrano, in particolare, nella lettera a) le regioni il cui PIL per abitante è inferiore al 75 per cento della media comunitaria, mentre più complessi sono i criteri che segue la Commissione per determinare le aree che rientrano nella lettera c). In questo caso, si tiene conto sia del PIL per abitante, sia dell'indice di disoccupazione strutturale, in rapporto sia alla media nazionale che a quella comunitaria, e si prendono in considerazione anche altri parametri economici e demografici.

Una diversa classificazione dei titoli che danno diritto a ricevere aiuti, è entrata largamente in uso: si tratta della classificazione che si basa sulla regolamentazione dei fondi strutturali europei, i quali prevedono gli obiettivi da perseguire attraverso l'erogazione di contributi a valere sugli stessi fondi. Per quanto riguarda gli interventi a finalità regionale, gli obiettivi sono due. Obiettivo 1: sviluppo e adeguamento strutturale delle Regioni il cui sviluppo è in ritardo; obiettivo 2: riconversione delle Regioni, o parti di Regioni, gravemente colpite dal declino industriale.

La stessa Commissione tiene conto anche di questa classificazione nel valutare le richieste di autorizzazione e nel fissare i massimali degli aiuti consentiti.

I due criteri di classificazione danno luogo ad una griglia all'interno della quale è necessario collocare qualunque ipotesi di intervento di sostegno.

Tra i territori in cui è applicabile l'articolo 92, comma 3, lettera a), e territori inclusi nell'obiettivo 1, non c'è coincidenza. Neppure c'è coincidenza tra territori cui è applicabile l'articolo 92, comma 3, lettera c) e territori inclusi nell'obiettivo 2. Viceversa, rientrano sia nella lettera a), sia nell'obiettivo 1 sei regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Sono considerate maggiormente depresse, e hanno quindi titolo a massimali di aiuti più alti, la Calabria e le province di Benevento, Potenza, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano; il Molise rientra nella lettera c) e nell'obiettivo 1, mentre l'Abruzzo rientra nella lettera c).

Al di fuori del Mezzogiorno, alcuni comuni o gruppi di comuni delle altre Regioni, rientrano nella lettera c) o nell'obiettivo 2 o, per la maggior parte, in entrambi.

L'elenco di tutti i territori nei quali sono ammessi aiuti a finalità regionale, e i limiti massimi degli aiuti in ciascuno di essi consentiti, scadono il 31 dicembre 1999. La Commissione dovrà definire il regime applicabile dopo quella data, tenendo conto dello sviluppo economico registrato negli ultimi anni nell'insieme della Comunità e nelle singole aree; è prevedibile che il nuovo regime sarà più ristretto sia per estensione territoriale che per livello di aiuti consentiti.

In attesa della definizione dei nuovi limiti, la Commissione non autorizza nessun aiuto che vada oltre la data del 31 dicembre 1999: non è cioè possibile ottenere oggi l'autorizzazione per aiuti ad investimenti che saranno effettuati dopo quella data, anche se è possibile dilazionare al di là di essa l'erogazione dei benefici per gli investimenti effettuati precedentemente.

Nelle aree consentite, ed entro i massimali previsti, gli aiuti sono autorizzati soltanto se si tratta di favorire un nuovo investimento e di creare nuova occupazione. Nella terminologia comunitaria sono ammessi gli «aiuti agli investimenti», non sono invece ammessi gli «aiuti di funzionamento», intendendosi per tali tutti quegli aiuti che non comportano la creazione di una attività economica nuova, o

il potenziamento di una attività preesistente, e non c'è quindi creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli aiuti che consistono nella riduzione generalizzata delle imposte o nella fiscalizzazione degli oneri sociali, chiaramente non sono aiuti ai nuovi investimenti, e quindi in linea di massima non sono ammessi.

L'applicazione del cosiddetto accordo «Pagliarini - van Miert», che, come è noto, destinava alla scomparsa le agevolazioni contributive accordate alle imprese del Sud in violazione delle norme comunitarie, prevede - nonostante i meccanismi di parziale compensazione recentemente ottenuti dal ministro Ciampi - un preciso calendario di smantellamento che non va oltre il 31 dicembre 1999.

I massimali degli aiuti consentiti sono espressi in percentuale dell'ammontare del nuovo investimento. Ciò, da un lato riconferma che non si può dare aiuto se non c'è nuovo investimento, mentre, dall'altro, comporta che l'importo dell'aiuto deve essere quantificabile in rapporto all'ammontare dell'investimento, già al momento in cui si chiede alla Commissione di autorizzare un nuovo regime di aiuti.

Ciò vale anche per gli sgravi fiscali. Uno sgravio che consistesse in una riduzione di aliquota non è ammissibile per il solo fatto che non è possibile quantificare *ex ante* l'ammontare del beneficio che si concede in termini di percentuali dell'investimento effettuato. L'ammontare effettivo del beneficio concesso sotto forma di riduzione di aliquota è infatti quantificabile solo dopo che si conosce l'ammontare del reddito prodotto e imponibile.

Questa difficoltà è stata superata con riferimento agli incentivi fiscali introdotti con gli articoli 4, 5 e 7 del collegato alla Finanziaria del dicembre 1997, ricorrendo allo strumento del credito di imposta, che è suscettibile di essere quantificato *ex ante* (in valore assoluto per le agevolazioni previste dall'articolo 4, in percentuale dell'investimento per quelle previste dall'articolo 7).

I massimali ammessi dalla Commissione europea sono ovunque più alti per le piccole e medie che per le altre imprese. Sono classificabili come «piccole», le imprese fino a 50 dipendenti e con fatturato fino a 7 milioni di Ecu (circa 13 miliardi e 300 milioni); sono considerate «medie», quelle fino a 250 dipendenti e fatturato fino a 40 milioni di Ecu (circa 76 miliardi).

Per le piccole e medie imprese i massimali, sempre in percentuale dell'investimento effettuato, ammontano al 65 per cento per le zone maggiormente depresse dei territori inclusi nella lettera a) di cui si è detto all'inizio, del 55 per cento nelle altre zone degli stessi territori, e, secondo le diverse aree, del 40, 30 o 25 per cento negli altri territori del Mezzogiorno.

Fuori del Mezzogiorno, nei limitati territori ammessi alle agevolazioni, le percentuali per le piccole e medie imprese sono del 20, 15 o 7,5 per cento.

Per le imprese che non rientrano nella definizione di «piccole e medie», i massimali ammontano invece al 50 per cento per le zone maggiormente depresse dei territori di cui alla lettera a), al 40 per cento per le altre zone degli stessi territori; per gli altri territori del Mezzo-

giorno, i limiti, secondo le diverse aree, sono posti al 30 o al 25 per cento. Fuori del Mezzogiorno, nei limitati territori ammessi alle agevolazioni, i massimali per le grandi imprese ammontano al 10 per cento, oppure non sono ammessi aiuti.

La Commissione ammette che gli aiuti di ammontare minimo siano sottratti all'obbligo di notifica e di preventiva autorizzazione, e siano esenti da qualsiasi limitazione basata su criteri geografici o di finalità degli aiuti: si ammette cioè che al di sotto di una certa soglia gli aiuti non alterano la concorrenza negli scambi tra Paesi membri. Sono considerati aiuti di ammontare minimo quelli che non superano i centomila ECU (circa centonovanta milioni di lire) nell'arco di tre anni.

Un discorso a parte – prosegue il Ministro – merita la normativa che riguarda le cosiddette «zone franche», su cui non poche confusioni si sono create.

Da quando la Comunità Europea ha istituito una unione doganale tra gli Stati membri, la materia delle zone franche è disciplinata dal «codice doganale comunitario». La sua versione attualmente in vigore è il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, completato dai regolamenti di attuazione emanati dalla Commissione. Gli articoli da 166 a 181 del codice doganale comunitario stabiliscono la disciplina delle zone franche per l'intero territorio dell'Unione Europea.

Per l'essenziale, il regime comunitario delle zone franche consente le seguenti possibilità: a) le merci non comunitarie che entrano nelle zone franche beneficiano della sospensione del dazio all'importazione; b) durante la loro permanenza nella zona franca, le merci possono essere commercializzate, pagando il dazio; oppure, mantenendo la sospensione del dazio, possono essere trasformate o tenute in deposito; c) terminata la lavorazione o concluso il periodo di deposito, le merci possono essere esportate o riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità in funzione della successiva commercializzazione, senza aver pagato il dazio; oppure possono essere introdotte, pagando il dazio, in altre parti del territorio doganale della Comunità.

In sostanza, il regime stabilito per le zone franche non differisce in nulla da quello previsto, seguendo le appropriate procedure stabilite dal codice doganale comunitario, per qualsiasi altro territorio dell'Unione. L'unica differenza tra la zona franca e qualsiasi altra area consiste nel fatto che la instaurazione di controlli doganali ai suoi confini – che peraltro devono essere rigorosamente delimitati – consente di semplificare e alleggerire le formalità e gli adempimenti a livello delle imprese che si trovano all'interno del confine.

Il vantaggio, per l'impresa, di trovarsi all'interno di una zona franca, è dunque di portata economica estremamente modesta, tanto che la normativa comunitaria non prevede che l'istituzione di una zona franca sia disposta o autorizzata dalla Commissione Europea.

Se l'inclusione in una zona franca comportasse per le imprese un vantaggio economico sufficientemente consistente da alterare la concorrenza con le imprese situate al di fuori, del resto, si ricadrebbe

nella fattispecie degli aiuti di Stato, e sarebbe quindi prevista come obbligatoria l'autorizzazione della Commissione.

Di per sè, quindi, la costituzione di una zona franca doganale non sembra essere un incentivo sufficiente a spostare le scelte delle imprese in materia di insediamento.

Attraverso l'ultimo provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998, e prima ancora con il varo della legge finanziaria precedente, oltre che attraverso l'insieme della riforma fiscale varata l'anno scorso, sono stati introdotti differenti strumenti che, nel loro insieme, creano condizioni di rilevante vantaggio per nuove localizzazioni di impresa, per nuovi investimenti e nuove assunzioni nelle aree più svantaggiate del Paese. Si tratta di un complesso apparato, concepito in piena coerenza con i vincoli comunitari illustrati fino ad ora e tuttavia capace di utilizzare al massimo le opportunità consentite.

Allo stato dei fatti, la normativa vigente prevede per il Sud una significativa serie di incentivi per tutte le nuove iniziative; incentivi industriali che possono arrivare a coprire il 60 per cento o più del costo dei nuovi impianti; incentivi contributivi per i nuovi assunti; incentivi fiscali, sotto forma di credito di imposta relativo a tutte le imposte esistenti, in alternativa all'uso delle tradizionali forme di incentivazione; incentivi fiscali, molto utili soprattutto per le piccole e medie imprese, in relazione all'assunzione di nuovi dipendenti stabili; contratti di riemersione; politiche sindacali flessibili nelle zone dei patti territoriali e dei contratti d'area. Oltre alla conservazione, ancora per qualche tempo, della fiscalizzazione degli oneri sociali, sia pure in misura minore rispetto al passato.

A ciò va aggiunto che, con la riforma fiscale, l'aliquota dell'imposta sul reddito di impresa derivante da nuovi investimenti finanziati con capitale di rischio, è stata ridotta al 19 per cento. Ciò significa che nel Mezzogiorno qualunque nuova iniziativa imprenditoriale può valersi di uno sconto di imposta capace di rendere l'investimento estremamente vantaggioso in termini di redditività.

Soffermandosi nel dettaglio sugli strumenti già predisposti, il Ministro Visco fa presente che la creazione di «zone speciali», prevista con la legge finanziaria per il 1997, è in particolare stabilita al comma 208 del collegato alla legge finanziaria 1997 (legge n. 662 del 23 dicembre 1996).

Le «zone speciali» sono nate con un forte valore emblematico e sull'esempio dei modelli attuati nelle aree di Shanon e di Dublino, in Irlanda, dove si sono registrati significativi risultati in termini di sviluppo e occupazione.

L'ipotesi italiana prevede l'individuazione di alcune aree, all'interno di quelle interessate dai contratti d'area (previsti dal patto per il lavoro del settembre 1996) nell'ambito delle «zone obiettivo» 1, 2 e 5b ammesse dalla Comunità Europea, in cui applicare particolari forme di agevolazione in maniera da renderle competitive con altri siti industriali europei e, di conseguenza, attrarre nuovi investimenti produttivi, non solo nazionali ma anche internazionali.

Gli aiuti alla localizzazione di nuove iniziative produttive (agevolazioni fiscali, crediti di imposta, garanzie sui prestiti, mutui agevolati, servizi di consulenza eccetera) devono essere decisi caso per caso e negoziati con il potenziale investitore.

Ma la realizzazione delle «zone speciali» presuppone interventi ben più complessi di quelli definibili in termini di agevolazioni: per attrarre nuovi investimenti, infatti è necessario che le aree designate siano dotate di adeguati sistemi infrastrutturali che vanno dalla viabilità ai collegamenti ferroviari, dalle telecomunicazioni ai servizi bancari, dalla creazione di strumenti di consulenza all'accesso ai servizi pubblici. Si tratta, insomma, di convogliare su quelle aree un flusso di risorse non solamente finanziarie e non solamente pubbliche: ogni servizio tariffabile, infatti può benissimo essere creato da strutture private alle quali affidare la gestione utilizzando in maniera sistematica i principi del *projet financing*.

I successi di analoghe iniziative realizzate all'estero e spesso portate ad esempio, del resto, non dipendono dalla mole di agevolazioni colà messe a disposizione. In Italia, le agevolazioni non sono da meno, ma, a differenza di altri paesi, in Italia manca ancora la struttura organizzativa capace di convogliare gli investimenti e di guidare gli operatori per metterli in grado di cogliere le opportunità che pure sono state messe a disposizione.

Con la legge finanziaria per il 1998, sono stati introdotti incentivi di carattere fiscale utilizzando sia la disciplina europea per gli aiuti di piccola entità («*de minimis*»), sia quella che prevede aiuti allo sviluppo di regioni svantaggiate.

Rientrano nella prima categoria le agevolazioni fiscali inserite nell'articolo 4 del collegato alla finanziaria (incentivi per le piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti nelle aree interessate dai patti territoriali e in altre aree del Mezzogiorno).

Rientrano invece nella categoria degli aiuti a finalità regionale le agevolazioni fiscali inserite nell'articolo 7: un credito di imposta, ragguagliato all'ammontare dell'investimento, alle imprese che, partecipando ai contratti d'area, effettuano nuovi investimenti nei territori compresi negli obiettivi 1 e 2 e in Abruzzo (regione che rientra nella lettera c, ma non fa più parte dell'obiettivo 1).

Per l'articolo 7, è stata chiesta l'autorizzazione della Commissione Europea al momento in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, e l'autorizzazione è stata data prima che il testo fosse definitivamente approvato in Parlamento.

Le agevolazioni previste nell'articolo 4 del collegato alla legge finanziaria per il 1998 riguardano le nuove assunzioni effettuate da piccole e medie imprese nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1997 ed il 31 dicembre 2000. Beneficiarie dell'agevolazione sono sia le nuove imprese che quelle già operanti.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un credito di imposta pari a 10 milioni per il primo dipendente e 8 milioni per ciascuno dei successivi. Il credito è concesso per tre anni dall'assunzione e nel tetto massimo di lire 60 milioni per ciascun anno. Il credito può essere

usato per abbattere IRPEF, IRPEG e IVA e potrà essere riportato anche negli anni successivi al terzo. In caso di assunzioni a tempo parziale, il credito è concesso per un massimo di 5 dipendenti in una misura fissata con un calcolo separato.

Le nuove assunzioni devono determinare un effettivo incremento occupazionale e, a tal fine, le imprese di nuova costituzione non devono assorbire attività preesistenti. Gli incentivi verranno concessi solo se il livello occupazionale raggiunto non subisce riduzioni durante il periodo di vigenza dell'agevolazione; le agevolazioni sono pure revocate in presenza di accertate infrazioni alla normativa fiscale, previdenziale o sulla sicurezza del lavoro.

Potranno godere del credito d'imposta le imprese situate in alcune delle aree rientranti nell'obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari e, in particolare, nelle seguenti località: a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996 (e cioè piani di sviluppo promossi da enti locali, parti sociali ed altri enti pubblici e privati); b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore ai 120.000 abitanti che presentano indici socio economici inferiori sia rispetto alla media nazionale che alla media delle città cui appartengono; c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale (ASI) ed ai nuclei industriali e comuni montani; d) isole minori (escluse, quindi, Sicilia e Sardegna che, comunque possono rientrare negli altri parametri).

Particolari agevolazioni per gli investimenti finalizzati a nuove iniziative oppure al potenziamento o alla riconversione degli impianti sono previste dall'articolo 7 del collegato all'ultima legge finanziaria.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un credito di imposta a tutti i titolari di impresa che parteciperanno ai contratti d'area stipulati entro il 1999 o ad altri accordi di programma, che, all'interno degli obiettivi 1 e 2 stabiliti per i fondi strutturali, effettuino investimenti rivolti alla realizzazione di nuovi impianti, al completamento di opere sospese, all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento di impianti esistenti, all'acquisto di beni strumentali nuovi.

Il credito viene calcolato sulla base degli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui viene firmato il contratto d'area; in caso di mancata utilizzazione è riportabile negli anni successivi.

Allo scopo di ridurre il fenomeno del «lavoro nero» ed ampliare la base imponibile ai fini contributivi e delle stesse imposte, recenti disposizioni di legge hanno previsto accordi provinciali di riallineamento retributivo, da stipularsi tra associazioni imprenditoriali ed associazioni sindacali concedendo agevolazioni alle imprese che aderiscono a tali accordi.

Tali agevolazioni si applicano a tutte le imprese operanti nei territori compresi nell'obiettivo 1 oltre che a zone che non ne fanno parte (Abruzzo, province di Latina, Frosinone, altri comuni o gruppi di comuni).

Il beneficio consiste nella gradualità del riallineamento retributivo e di quello contributivo, nella sanatoria per gli obblighi contributivi pre-

gressi, nella rinuncia alle sanzioni per il versamento, entro i nuovi termini stabiliti, delle ritenute alla fonte relative ai compensi corrisposti nei periodi pregressi.

Allo scopo di potenziare l'attività di ricerca delle piccole e medie imprese, delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese, viene riconosciuto un credito di imposta pari a: 15 milioni per ogni nuovo assunto, anche a termine, a tempo pieno di dipendenti che abbiano determinate qualifiche professionali; il 60 per cento della spesa per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi, centri interuniversitari, enti pubblici ed istituzioni di ricerca, fondazioni private di ricerca, laboratori di ricerca pubblici e privati altamente qualificati.

Il credito viene riconosciuto fino ad un massimo di 60 milioni per ogni soggetto che ne beneficia. Per le nuove assunzioni deve essere garantito un aumento del personale a tempo pieno rispetto all'anno precedente.

L'intervento non è esplicitamente rivolto alle zone del Mezzogiorno. Tale finalizzazione si deduce dalla riserva di copertura che la norma prevede; i relativi oneri, infatti, sono posti a carico delle quote previste per gli incentivi alle piccole e medie imprese, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse. Per le restanti zone del Paese gli oneri devono gravare, invece, sul fondo speciale per la ricerca applicata.

In sostanza – prosegue il Ministro – gli strumenti attivati dal Governo sembrano tali da offrire alle imprese condizioni di eccezionale vantaggio per tutte le iniziative allocabili nel Mezzogiorno, pur rispettando tutti i vincoli stabiliti dalla normativa europea.

L'apparato di sostegno predisposto, quindi, sembra tale da permettere una previsione positiva sulle prospettive di sviluppo, di investimenti e di occupazione, per concretizzare i quali, tuttavia, è indispensabile attuare una serie di iniziative di carattere organizzativo e amministrativo che rendano facilmente accessibili gli strumenti legislativi introdotti, evitando il rischio di una loro sottoutilizzazione. Per questo sarà necessario che non solo il governo, ma anche Regioni, comuni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che debbono coinvolgersi nell'impegno per il Mezzogiorno, agiscano presto, con forte spirito di coesione e realizzando i meccanismi più idonei, affinché alla disponibilità degli strumenti si affianchi al più presto la necessaria efficienza nella loro utilizzazione.

La creazione di una Agenzia in grado di gestire il coordinamento delle iniziative e la promozione delle attività locali, appare un passo urgente e indispensabile per procedere operativamente in quella direzione. Come pure sarà necessario che, in caso di inerzia o lentezza dei poteri regionali e locali, siano resi disponibili strumenti di intervento o di stimolo capaci di superare eventuali ritardi.

Conclusivamente, il Ministro osserva che le proposte di legge concernenti le zone franche devono necessariamente essere inserite nel quadro normativo precedentemente delineato: in quest'ottica, peraltro, alcuni dei disegni di legge mostrano un approccio che sembra essere superato proprio alla luce di tale quadro legislativo. Da ultimo, il Ministro sot-

tolinea, quale punto di estrema delicatezza, la esigenza di verifica della concreta realizzazione degli strumenti sopra delineati: si tratta di una questione che mette in gioco la stessa validità delle misure agevolative ed è per questo che dovranno individuarsi tutti gli elementi che ne inficiano la concreta efficacia.

Il Presidente ANGIUS ringrazia il Ministro per l'ampiezza e l'eshaustività della relazione svolta e sottolinea il rilievo che potrebbe avere la creazione di un' Agenzia, quale organismo capace di verificare, controllare e stimolare la utilizzazione degli strumenti agevolativi.

Per consentire una valutazione approfondita delle tematiche oggetto dell'intervento del Ministro propone alla Commissione di non concludere con la seduta di oggi la procedura informativa.

Il senatore VENTUCCI si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal Presidente, dopo aver peraltro sottolineato che la tematica delle zone franche, così come disciplinata dal Codice comunitario, si riduce essenzialmente alla creazione di meri punti franchi.

Il senatore BONAVITA concorda con la proposta avanzata dal Presidente, aggiungendo altresì che condivide pienamente la sottolineatura del Ministro sulla necessità di verificare il grado di realizzazione e di efficacia degli strumenti agevolativi predisposti.

A giudizio del senatore MANTICA – che concorda pienamente sulla necessità di rinviare ad altra seduta la discussione sul merito delle dichiarazioni del Ministro – non va trascurata l'analisi dei casi di delocalizzazione delle imprese che riguardano aree del Paese economicamente sviluppate: le lentezze burocratiche e gli intralci amministrativi, infatti, in alcuni casi sono alla base della decisione di importanti imprese straniere di abbandonare gli insediamenti produttivi in Italia.

Il senatore ROSSI sottolinea l'esigenza di confrontare la validità degli strumenti illustrati dal Ministro con le cause economiche e sociali che hanno determinato l'arretratezza ed il sottosviluppo delle cosiddette aree depresse: solo in questo modo potrà essere formulato un giudizio di efficacia degli strumenti stessi.

Il senatore PASQUINI concorda con la proposta avanzata dal Presidente, sottolineando peraltro che tutte le questioni oggetto dell'intervento del Ministro necessitano di una visione d'insieme, in quanto riguardano anche problematiche estranee all'ambito strettamente fiscale. A tal riguardo, ricorda che la Commissione Bilancio e programmazione economica ha da tempo avviato un lavoro di indagine e di analisi sulla problematica generale dell'incentivazione alla localizzazione delle imprese. Da ultimo, egli chiede al Ministro quali siano le iniziative previste per informare gli enti locali e le imprese della esistenza degli incentivi e delle agevolazioni illustrati in precedenza.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver fatto proprie le preoccupazioni del senatore Pasquini circa la esigenza di tenere conto dei lavori di indagine compiuti dalla Commissione Bilancio, si dichiara favorevole a rinviare ad altra data la discussione generale sull'intervento del Ministro.

Chiede poi al Ministro di chiarire l'orientamento del Governo circa la creazione di zone speciali nel territorio della dorsale Adriatica, illustrando anche le particolari esigenze delle imprese di quel territorio che hanno impiantato aziende in Albania e nel Montenegro e che oggi sono in gravissime difficoltà per le vicende politiche dei due Paesi.

Il senatore MARINI, concordando pienamente con la proposta avanzata dal Presidente, chiede al Ministro di illustrare la natura e il carattere dell'iniziativa posta in essere dal Portogallo per promuovere ed incentivare l'insediamento di attività produttive in quel territorio.

Il Presidente ANGIUS, pur comprendendo l'esigenza di compiere un'analisi a vasto raggio, ricorda che l'oggetto dell'esame parlamentare non può che essere l'utilizzazione della leva fiscale in alcuni ambiti territorialmente definiti; purtuttavia concorda con quanto osservato dal senatore Mantica circa l'attenzione su fenomeni di abbandono degli insediamenti produttivi da parte di grandi imprese in zone economicamente sviluppate.

Il Ministro VISCO fa presente al senatore Rossi che il Governo ha impostato le misure a favore delle aree depresse avendo attentamente considerato le cause che hanno determinato il sostanziale fallimento delle politiche di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno nei decenni passati. Il modello che si vuole introdurre, mutuato anche da felici esperienze realizzate all'estero, è quello di facilitare la spontanea localizzazione degli insediamenti produttivi, motivata dalla oggettiva convenienza, di carattere fiscale, contributiva e infrastrutturale, ad investire nel Mezzogiorno. Come sottolineava anche il senatore Pasquini esiste un problema di informazione e di promozione che potrà essere affrontato anche con la istituzione di un organismo a carattere di Agenzia. Al senatore Azzollini il Ministro fa presente che le problematiche proprie della dorsale Adriatica sono ben presenti all'attenzione dell'Esecutivo e che non vi è dubbio che la istituzione di numerose zone speciali in tempi relativamente brevi potrebbe costituire la risposta migliore per rendere di nuovo conveniente agli imprenditori di quelle zone reinvestire in Italia e non nei Balcani.

In generale il Ministro ritiene che agli strumenti delineati in precedenza vada affiancata anche l'azione sistematica di *merchant banking*, per favorire la capitalizzazione delle imprese.

Per quanto riguarda il Portogallo, il Ministro fa presente che valgono per quel paese gli stessi limiti comunitari descritti precedentemente per l'Italia.

Conclude, condividendo pienamente la preoccupazione circa il grado di realizzazione e la reale capacità di rendere operativi gli strumenti agevolativi da parte degli enti locali.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

191ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Rinvio del seguito dell'esame)
(R144 003, C08ª, 0002º)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

228^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DUVA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI e il sottosegretario di Stato per le finanze MARONGIU.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile 1998.

Il presidente DUVA esprime apprezzamento per la tempestività con la quale il Governo, nella persona dei sottosegretari per le finanze e per il lavoro, ha inteso esprimere il suo punto di vista su un provvedimento di notevole rilevanza sociale. Dà quindi la parola al sottosegretario Marongiu.

Il sottosegretario MARONGIU ricorda preliminarmente che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, prevede, alla lettera *b*) del comma 1, la deducibilità delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Integrando tale disposizione, l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in titolo, include tra gli oneri deducibili anche le retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e familiari. Sembrerebbe quindi che i destinatari della norma

siano comunque i portatori di *handicap* e le loro famiglie. Tale interpretazione non è confortata dalla lettura della relazione che accompagna il provvedimento, dato che in essa, la possibilità di dedurre le spese per i collaboratori familiari ai fini dell'IRPEF risulta prevista per una più ampia platea di destinatari, essendovi incluse le famiglie con anziani non autosufficienti, i coniugi separati e in attesa di divorzio con minori in affidamento e anche famiglie nelle quali entrambi i coniugi siano impegnati in lavoro esterno ed abbiano quindi necessità di un sostegno nelle funzioni di assistenza ad anziani e bambini. Da tali distinte e divergenti letture degli effetti della normativa in discussione derivano conseguenze profondamente diverse in termini di minor gettito fiscale. Intendendo la disposizione che figura all'articolo 2 nel senso più restrittivo, vi sarebbe comunque bisogno di una formulazione più precisa. Ove invece si volessero produrre gli effetti indicati nella relazione introduttiva del disegno di legge, la disposizione medesima andrebbe integralmente riformulata, dettando una disposizione distinta, e comunque comprensiva di un'attenta valutazione delle conseguenze in termini di riduzione del gettito fiscale.

Non sembra inoltre che la normativa in titolo configuri un vero e proprio contrasto di interessi, inteso come strumento per conseguire una maggiore trasparenza e visibilità dei redditi assoggettabili a tassazione. È certamente vero che essa potrebbe produrre l'effetto di far emergere i redditi dei collaboratori domestici, ma va ricordato che essi, oscillando attorno ai dieci milioni all'anno, si collocano in massima parte al di sotto della soglia di applicazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, pertanto, produrrebbero effetti irrisori in termini di gettito fiscale. Dall'altra parte, calcolando la spesa globale delle famiglie per i servizi domestici, verrebbe in evidenza un'area di deducibilità molto consistente, con un significativo effetto di riduzione delle entrate fiscali. Una lettura più limitata del disegno di legge all'esame, riferita alle famiglie con soggetti portatori di *handicap* produrrebbe invece una riduzione del gettito fiscale più tollerabile, di alcune centinaia di miliardi, e pertanto il Governo è disposto a prendere in considerazione una simile ipotesi di rettifica del testo unico delle imposte sul reddito, ritenendo comunque necessario pervenire ad un chiarimento sulla effettiva portata del precetto contenuto all'articolo 2 del disegno di legge all'esame.

Il sottosegretario GARILLI fa presente che il Ministero del lavoro, nel prendere visione del disegno di legge all'esame, aveva espresso perplessità sull'eccessiva onerosità del provvedimento, ed ha pertanto ritenuto opportuno investire della questione il Ministero delle finanze. Peraltro, anche la parte relativa alla deducibilità dei contributi previdenziali andrebbe approfondita, per le sue implicazioni finanziarie. Comunque, ove venisse chiarita la portata del provvedimento circoscrivendo la platea dei beneficiari nel senso indicato nell'intervento del sottosegretario Marongiu, il giudizio sul provvedimento non sarebbe negativo, dato che esso concorre a realizzare un principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente assicurando una maggiore tutela ai colla-

boratori domestici. Un altro elemento di perplessità, peraltro, riguarda la previsione, al comma 2 dell'articolo 1, di rinviare ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro le modifiche delle aliquote contributive. Sembra infatti preferibile che la rimodulazione di dette aliquote venga effettuata direttamente con legge.

Sugli interventi dei rappresentanti del Governo prende quindi la parola il senatore PELELLA, il quale esprime apprezzamento per l'esposizione svolta dal sottosegretario Marongiu. In essa è stato chiarito che, al di là dell'apprezzabile intenzione di incentivare la regolarizzazione di un'ampia platea di lavoratori dipendenti - il cui reddito peraltro appare irrilevante dal punto di vista del gettito IRPEF - il disegno di legge all'esame rischia di produrre effetti diversi dal fine di favorire persone che si trovano in una posizione di debolezza sul mercato del lavoro, dato che esso avrebbe come più rilevante conseguenza la concretizzazione di una forte agevolazione fiscale a favore di soggetti redditualmente forti, quali sono di regola quelli che si avvalgono delle prestazioni di collaboratori domestici. Altra cosa sarebbe invece un provvedimento inteso a riconoscere, con una finalizzazione sociale assai fondata, le esigenze delle famiglie con problemi di assistenza di propri componenti portatori di *handicap*. Anche rispetto a tali potenziali destinatari, peraltro, devono essere valutati, nel definire l'attribuzione dei benefici, alcuni specifici aspetti, quali, ad esempio, la fruizione di indennità di accompagnamento e, complessivamente, il reddito familiare.

Il senatore BONATESTA sottolinea preliminarmente il carattere fortemente critico dell'intervento che si accinge a svolgere, dato che egli intende esprimere, al di là di qualsiasi ritualità e di qualsiasi preoccupazione formale, il suo parere su una questione affrontata spesso o con demagogia o con scarsa conoscenza dei problemi. In primo luogo, egli ritiene che la disposizione del disegno di legge all'esame ricordata dal sottosegretario Marongiu si rivolge a famiglie al cui interno vi sono persone disabili e, a tale proposito, osserva che le provvidenze previste nel disegno di legge in titolo sono già oggi in larga misura applicate. Esprime pertanto stupore nel constatare che tale circostanza sia sfuggita agli uffici del Ministero delle finanze che, evidentemente, non hanno adeguatamente informato il Sottosegretario. È pertanto opportuno in primo luogo, accertare se le disposizioni all'esame della Commissione abbiano effettivamente, e in che misura, una portata innovativa.

Sul problema della fruizione dei benefici disposti per legge a favore dei portatori di *handicap* e delle loro famiglie si è fatta molto spesso facile demagogia e, anche in passato, con il pretesto di evitare possibili comportamenti illeciti o speculazioni, si è arrivati spesso a penalizzare le persone disabili e le loro famiglie. Si è poi parlato di indennità di accompagnamento, ma occorre tenere presente che essa ammonta a 700 mila lire mensili e che tale somma è irrisoria per alcuni portatori di *handicap* che hanno bisogno di un'assistenza continua. Sarebbe bene intervenire per differenziare la misura delle indennità sulla base delle esigenze di assistenza connesse alla specifica disabilità. D'altra parte, per

comprendere il costo effettivo dell'assistenza di un portatore di *handicap*, basta pensare che il ricovero negli istituti pubblici comporta oneri che si aggirano attorno ai 12 milioni mensili. L'assistenza familiare, nettamente superiore dal punto di vista dell'integrazione sociale, viene invece valutata dai pubblici poteri nella misura di circa 30 mila lire giornaliere.

Il reddito familiare elevato – prosegue il senatore Bonatesta – non può essere utilizzato come un pretesto per negare diritti essenziali sulla base di insostenibili motivazioni legate alla necessità di contenere la spesa pubblica. Si tratta di logiche prive di qualsiasi fondamento, dato che l'assistenza familiare – che comporta un costo minimo di circa cinque milioni al mese per ogni persona disabile – è comunque meno onerosa dell'assistenza pubblica e, d'altra parte, la mancanza di adeguati sostegni alle famiglie le costringe a ricorrere al ricovero in istituti, con costi sociali e finanziari elevatissimi.

Subordinare l'attribuzione di benefici all'entità del reddito familiare porta un'altra conseguenza dannosa, in quanto crea un vincolo che impedisce alla persona disabile di rendersi autonoma rispetto alla famiglia di appartenenza e costruirsi una propria vita.

Il senatore MONTAGNINO condivide le argomentazioni svolte dai rappresentanti del Governo e si dichiara perplesso sull'impostazione del provvedimento in titolo, a suo avviso poco idonea ad affermare un principio di equità, come enunciato nella relazione preliminare, e, invece, suscettibile di dare vita a forti distorsioni, determinando uno sconto fiscale di notevole entità a favore di fasce sociali forti, con la conseguente diminuzione di entrate fiscali. Andrebbe invece chiarito se il disegno di legge in titolo vuole introdurre un più circoscritto beneficio fiscale a favore di famiglie con portatori di *handicap*. In tal caso, occorrerà accertare attentamente quali siano le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente e valutare eventualmente se, nell'ambito del riordino dello Stato sociale, non sia preferibile intervenire su un'ipotesi di ridefinizione delle indennità di accompagnamento.

Il relatore MANZI osserva preliminarmente che i chiarimenti del sottosegretario Marongiu costituiscono un utile contributo alla discussione, in quanto chiariscono in via preliminare la posizione del Governo. A suo avviso, il disegno di legge all'esame indica chiaramente i destinatari del beneficio fiscale previsto all'articolo 2: essi sono indicati, nella relazione, nelle famiglie con persone anziane non autosufficienti o con persone portatrici di *handicap*, nei coniugi separati ai quali siano stati affidati minori ovvero nelle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorino e vi siano problemi di assistenza per anziani o bambini conviventi. La proposta è quindi rivolta ad una platea molto ampia, ma probabilmente le pessimistiche previsioni sulla riduzione del gettito fiscale formulate dal sottosegretario Marongiu sono riconducibili all'ipotesi di considerare la detraibilità delle spese per tutti i collaboratori domestici, mentre invece il disegno di legge prevede che si possa usufruire del beneficio fiscale per la retribuzione corrisposta ad un solo collaboratore per ciascuna fa-

miglia. In questo caso, la platea dei beneficiari della norma si ridurrebbe notevolmente. Inoltre, la questione dei costi andrebbe affrontata in una prospettiva più ampia, dato che l'assistenza familiare di alcuni soggetti, quali gli anziani non autosufficienti, i minori, e le persone portatrici di *handicap*, comporta costi estremamente più ridotti di quelli dell'assistenza a carico di istituti pubblici, ed è molto più vantaggiosa, anche dal punto di vista dell'integrazione sociale. Va tenuto poi in considerazione il fine di contrastare e fare emergere posizioni lavorative irregolari oggi prevalenti tra i collaboratori domestici. Auspica pertanto che tali profili possano essere valutati dal Governo nel prosieguo dell'esame.

Il presidente DUVA osserva che dalla esposizione dei sottosegretari Marongiu e Garilli emerge comunque l'esigenza di valutare con attenzione le conseguenze finanziarie del provvedimento in titolo, in relazione alle varie ipotesi che sono state formulate e che prospettano destinatari diversi e oneri conseguentemente differenziati. A suo avviso, le problematiche affrontate nel disegno di legge all'esame debbono essere esaminate in relazione alle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, ma anche tenendo presente un indirizzo di politica sociale che punta a rivalutare il ruolo della famiglia, anche per i servizi di assistenza che essa può erogare a condizioni di costo più favorevoli e con consistenti vantaggi sul piano dell'integrazione sociale. D'altra parte, una maggiore attenzione alle esigenze dell'area costituita dalle persone portatrici di *handicap* è un elemento costitutivo della politica sociale europea – il Trattato di Amsterdam dedica una parte specifica a tale problematica – tale da comportare la necessità di predisporre misure di sostegno, anche di carattere finanziario, che contemplino, tra l'altro, una più chiara definizione dei destinatari, al fine di evitare effetti di distorsione sulla finanza pubblica, le cui esigenze costituiscono un limite di fatto ad una affermazione piena della universalità di alcuni diritti sociali. In conclusione, il Presidente invita il rappresentante del Ministero delle finanze a predisporre, eventualmente nella forma di una apposita relazione, un approfondimento sulle differenti ipotesi che sono emerse nel corso della discussione e sui relativi costi. A suo parere, comunque, l'ipotesi di una platea di destinatari più ampia di quella delle famiglie al cui interno vi siano portatori di *handicap* potrebbe comportare oneri tali da rendere particolarmente problematica la applicabilità del disegno di legge all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(3098) BONATESTA e MULAS: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore MONTAGNINO fa presente di aver preso visione dello schema di regolamento del Governo riguardante la semplificazione delle

procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, assegnato alla 10ª Commissione permanente per il parere. Poichè le norme recate nel suddetto schema hanno per alcune parti attinenza alla materia disciplinata nei due disegni di legge all'esame congiunto, egli si riserva di riferire alla Commissione su questo punto in altra seduta, considerato l'imminente inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0084ª)

Il senatore Michele DE LUCA osserva che dalla lettura del Piano d'azione per l'occupazione, recentemente illustrato dal ministro Treu alla Commissione, emerge l'intenzione del Governo di presentare un proprio disegno di legge per la disciplina del telelavoro. Rappresenta quindi al sottosegretario Garilli l'esigenza che tale disegno di legge venga presentato quanto prima e comunque in tempo utile a consentirne la trattazione congiunta con i disegni di legge già all'esame della Commissione. Nell'ambito di un auspicabile generale ripensamento della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, raccomanda inoltre che venga quanto prima avviato l'esame del disegno di legge n. 318, di cui è primo firmatario, concernente l'estensione della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico.

Con riguardo alla sollecitazione da ultimo formulata dal senatore Michele De Luca, il presidente DUVA lo assicura che la questione potrà essere comunque esaminata nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

148^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE**(251) DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche****(431) CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche****(744) LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche****(1648) DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica****(1619) SERVELLO ed altri. – Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche****(2019) TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche**

(Seguito dell'esame congiunto e approvazione di un testo unificato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata conclusa la discussione generale sul testo unificato ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore TOMASSINI rinuncia a illustrare gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4.

Il senatore ZILIO fa proprio l'emendamento 1.2 che rinuncia ad illustrare.

La relatrice DANIELE GALDI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.4, dal momento che le responsabilità del personale medico sono già determinate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonchè sull'emendamento 1.3, che appare pleonastico in quanto la responsabilità e le prerogative del direttore sanitario non vengono in alcun modo messe in discussione. Si dichiara poi favorevole all'emendamento 1.2, che, opportunamente, sostituisce l'espressione *nursing* con un equivalente italiano.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa ai pareri della relatrice.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, non è accolto.

È invece accolto l'emendamento 1.2.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4, al quale la senatrice Carla CASTELLANI appone la sua firma.

L'articolo 1, posto ai voti nel testo modificato, è accolto.

Non essendovi emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame dell'emendamenti all'articolo 3.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 3.1.

La relatrice DANIELE GALDI esprime parere contrario rilevando che l'emendamento in questione appare in contrasto con l'impianto del testo unificato, che stabilisce una gradazione fra le diverse professioni sanitarie.

Concorda il Governo.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Non essendovi emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1, 5.3.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del provvedimento riguardante la «disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione e della professione ostetrica;

impegna il Governo

a creare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, un istituto denominato "Politecnico sanitario" con il compito di formare in campo sanitario docenti, specialisti, medici e paramedici».

0/251-431-744-1648-1619-2019/1/12

TOMASSINI, DE ANNA

La senatrice Carla CASTELLANI illustra l'emendamento soppressivo 5.2, sottolineando il carattere pleonastico dell'articolo 5, e l'emendamento 5.4.

Il senatore ZILIO fa propri gli emendamenti 5.5 e 5.6 che rinuncia ad illustrare.

La relatrice DANIELE GALDI esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi 5.1 e 5.2 in quanto non ritiene superfluo dare una regolamentazione legislativa alle norme sulla formazione universitaria del personale sanitario. È poi contraria all'emendamento 5.3 che, oltre a costituire materia di contrattazione collettiva, rischia di determinare notevolissimi oneri aggiuntivi.

La relatrice è altresì contraria all'emendamento 5.4 mentre invita il presentatore a trasformare l'emendamento 5.5 in una raccomandazione al Governo.

È infine favorevole all'emendamento 5.6.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con la relatrice.

Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, al quale aggiunge la sua firma la senatrice Carla Castellani, e 5.4, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, sono posti separatamente ai voti e non sono accolti.

Il senatore ZILIO ritira l'emendamento 5.5 che trasforma in una raccomandazione al Governo, accolta dal sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Sono quindi posti ai voti e approvati l'emendamento 5.6 e l'articolo 5 nel testo modificato.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 6, facendo presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli articoli 6 e 7 e sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

La senatrice DANIELE GALDI esprime in primo luogo talune perplessità sui pareri contrari formulati dalla 5^a Commissione in ordine agli

articoli 6 e 7, ritenendo peraltro che tale contrarietà, in sede di discussione in Assemblea, possa essere superata mediante opportune precisazioni che chiariscano la portata delle due disposizioni.

Ella esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2, mentre è favorevole all'emendamento 6.3.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI, la quale fa presente, per quanto riguarda l'emendamento 6.1, che gli infermieri generici non costituiscono una professione – essendo la professione quella di «infermiere» – e non possono quindi essere oggetto di autonomo inquadramento ai sensi dell'articolo 6.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore TOMASSINI, il quale ribadisce l'opportunità di risolvere il problema degli infermieri generici attribuendo ad essi un idoneo inquadramento giuridico, gli emendamenti 6.1 e 6.2, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Sono posti ai voti ed accolti l'emendamento 6.3 e l'articolo 6 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia ed esprime forti perplessità circa un testo che, lungi dal risolvere i complessi problemi delle professioni sanitarie, sembra destinato a creare gravi disorganizzazioni nel servizio sanitario, problemi di coordinamento e confusioni di responsabilità.

La senatrice Carla CASTELLANI ricorda come tutte le forze politiche abbiano dimostrato, mediante la presentazione di proprie iniziative legislative, una viva sensibilità per i problemi delle professioni sanitarie. Il testo unificato in esame, seppure rappresenta per molti versi un elemento di progresso, presenta tuttavia aspetti, in particolare per quanto riguarda la questione del diploma di laurea e del riconoscimento della dirigenza infermieristica, che andrebbero meglio meditati.

Ella pertanto, anche in vista di un ulteriore impegno in Assemblea, diretto al miglioramento del testo, preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore CAMERINI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra rilevando che il disegno di legge in esame rappresenta un significativo elemento di progresso dell'organizzazione sanitaria italiana che, attraverso la valorizzazione delle professionalità non mediche e il riconoscimento della loro autonomia, si avvicina ai modelli di cultura medica più avanzati presenti nell'Unione europea.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore BRUNI e del presidente CARELLA, la Commissione, a maggioranza, conferisce alla senatrice DANIELE GALDI l'incarico di riferire favorevolmente

all'Assemblea sul testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo con le modifiche apportate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12^a, 0039^o)

La senatrice Carla CASTELLANI sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 579, di iniziativa del senatore Lavagnini e di altri senatori, concernente le norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, esame che, iniziato nello scorso mese di settembre, è stato sospeso e non più proseguito.

La senatrice BERNASCONI ritiene che la Commissione debba svolgere una riflessione sull'opportunità, nell'ambito del virtuoso processo di delegificazione in corso, di continuare nella prassi di provvedimenti legislativi mirati al trattamento di una particolare patologia, piuttosto che alla elaborazione di normative quadro.

Il presidente CARELLA, nell'assicurare la senatrice Carla Castellani che l'esame del disegno di legge n. 579 verrà rapidamente rimesso all'ordine del giorno, ritiene che in quella sede potranno essere esaminati anche i problemi sollevati dalla senatrice Bernasconi.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 251-431-744-1648-1619-2019**

Art. 1.

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «Tali attività devono comunque essere coordinate e svolgersi sotto la diretta responsabilità decisionale di un medico».

1.1

TOMASSINI, DE ANNA

Alla fine del comma 1, sostituire le parole da: «ed utilizzando il metodo del nursing» fino alla fine del periodo, con le altre: «utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza».

1.2

LAVAGNINI

Al comma 3, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «che devono comunque essere poste sotto la responsabilità ed il coordinamento del direttore sanitario».

1.3

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3, alla fine della lettera b) aggiungere il seguente periodo: «che deve comunque essere affidata a personale medico».

1.4

TOMASSINI, DE ANNA

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Lo Stato e le Regioni promuovono nelle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico sanitaria al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio Sanitario Nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i Servizi Sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione Europea».

3.1

TOMASSINI, DE ANNA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere l'articolo.

5.2

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Dopo dieci anni di attività professionale e di esperienza il personale parasanitario viene equiparato dal punto di vista del trattamento economico al personale medico laureato».

5.3

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire le parole: «corsi di laurea e di specializzazione» con le altre: «corsi di perfezionamento e specializzazione».

5.4

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'ordinamento didattico dei suddetti corsi di laurea deve prevedere per almeno il 40 per cento aree di addestramento e professionalizzazione in epidemiologia, organizzazione sanitaria, sociologia sanitaria, pedagogia medica, bioetica generale, bioetica applicata alla specifica professione, management sanitario generale, management sanitario applicato alla specifica professione; deve prevedere altresì almeno il 40 per cento del curriculum approfondimenti disciplinari specifici per ciascun corso di laurea».

5.5

LAVAGNINI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente comma: «Le Università nelle quali è attivata la Scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta Scuola contestualmente alla attivazione del corso di laurea».

5.6

LAVAGNINI

Art. 6.

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «nonchè gli infermieri generici attualmente in servizio».

6.1

TOMASSINI, DE ANNA

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «, e degli infermieri generici che non possono avere comunque trattamento economico inferiore a quello del livello iniziale delle altre professioni sanitarie infermieristiche e tecniche previste dalla presente legge».

6.2

TOMASSINI, DE ANNA

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «In tale contrattazione collettiva devono essere stabiliti con esattezza i criteri oggettivi per definire le professioni usuranti».

6.3

TOMASSINI, DE ANNA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (n. 68)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(L014 078, C13^a, 0007^o)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il relatore RESCAGLIO ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata all'unanimità, risultando tredici voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Carcarino, Conte, Giovanelli, Maggi, Parola, Robol (in sostituzione del senatore Polidoro), Rescaglio, Rizzi, Donise (in sostituzione della senatrice Squarcialupi), Staniscia e Veltri.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

